

DELIBERA N. 18/23/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ PUBLITIME S.R.L. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9 DEL
DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9
AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

CONT. 13/22/DSDI – PROC. 15/FDG

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 febbraio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche *“Decreto dignità”*);

VISTO, in particolare, l'art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che *“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le*

manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTO, altresì, il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 del Decreto dignità, ai sensi del quale: *“l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96” (di seguito “Linee Guida”);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la Contestazione n. 13/22/DSDI - PROC. N. 15/FDG del 21 settembre 2022, notificata in pari data, con la quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alle società NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L. quale soggetto titolare dell’esercizio dedicato vlt/slot, denominato “LAS VEGAS”, e “committente del servizio pubblicitario” e alle società PUBBLITIME S.R.L. e PUBBLICITÀ E SERVIZI SRLSU, quali soggetti concessionari pubblicitari e “proprietari del mezzo di diffusione” di servizi pubblicitari la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del decreto Dignità in relazione ai servizi pubblicitari realizzati da Pubblitime e Pubblicità e Servizi su commissione di New Slot;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

In data 1° giugno 2022 l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha trasmesso una nota (prot. n. 487112) riguardante *“la diffusione attraverso cartellonistica stradale, di messaggi che violerebbero il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo”* per gli eventuali seguiti di competenza ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

A seguito di specifica richiesta, il Nucleo Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha svolto gli accertamenti conseguenti intesi a consentire la completa ricostruzione dei fatti e l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie segnalata ai fini delle definitive valutazioni dell'Autorità. In data 15 luglio 2022 (prot. n. 219728) è stata trasmessa la relazione in merito agli accertamenti richiesti.

Dalla relazione della Guardia di Finanza è emerso che la società NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L. – con sede in Via Tressanti n. 81, 84036 Sala Consilina (SA), PEC newslotvltplay@legalmail.it P.I. 05106190654, è il soggetto giuridico titolare dell'esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato *“Las Vegas”* con sede in Sassano (SA) via Lagno Secco n. 2.

In particolare, la relazione dà evidenza di una fattura del 29 marzo 2022 emessa dalla società PUBBLITIME S.R.L., con sede legale in via G. Garibaldi n. 91/A 84033, Montesano Sulla Marcellana (SA), PEC pubblitimesrl@pec.it nei confronti della predetta società NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L. e relativa ad *“una stampa su insegna estinte, impianto LED t8 6500k, stampa digitale vetrina per l'importo di 570,00 euro”*.

Parimenti, dal verbale di accertamento della Guardia di Finanza è emersa un'altra fattura del 6 marzo 2022 emessa dalla società PUBBLICITÀ E SERVIZI SRLSU, con sede legale in via Matteotti n. 196, 84036 Sala Consilina (SA), sempre nei confronti della NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L., avente ad oggetto *“Campagna pubblicitaria dal 26/02/2022 al 18/03/2022 – noleggio n. 4 impianti pubblicitari 6x3, 1 impianto bifacciale, 2 impianti monofacciali, per l'importo di euro 300,00”*.

In esito all'attività preistruttoria svolta, in data 21 settembre 2022 (prot. n. 271696) è stato notificato l'atto di contestazione n. 13/22/DSDI- procedimento n. 15/FDG alle società NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L. quale soggetto titolare dell'esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato *“LAS VEGAS”* e *“committente del servizio pubblicitario”* e alle società PUBBLITIME S.R.L. e PUBBLICITÀ E SERVIZI SRLSU, quali soggetti concessionari pubblicitari e *“proprietari del mezzo di diffusione”* di servizi pubblicitari sopra descritti, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto Dignità.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla società

Con specifico riferimento alla società PUBBLITIME S.R.L., a seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 13/22/DSDI in data 22 novembre 2022 (Prot. n. 331738) ha fatto pervenire le proprie memorie difensive dalle quali emerge che le attività realizzate

in favore della società NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L di cui alla fattura sopra richiamata non rientrano tra i casi disciplinati dall'articolo 9 del decreto Dignità trattandosi di stampe digitali su insegna luminosa già presente fuori dal negozio e stampe digitali su vetrine *“tali da non configurare alcuna induzione al gioco a pagamento come si evince dalla produzione fotografica allegata”*.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro.

L'articolo 9 del decreto dignità prescrive che *“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo[...] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su ogni mezzo e piattaforma trasmissiva di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”* afferente a giochi con vincite in danaro *“comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”*.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) *“committente”*, (2.1) *“proprietario del mezzo o del sito di diffusione”*, (2.2) *“proprietario del mezzo o del sito di destinazione”* e (3) *“organizzatore della manifestazione, evento o attività”*.

Quanto all'ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutte le piattaforme/mezzi trasmissivi comunque realizzata.

Con la delibera n. 132/19/CONS sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l'Autorità ha inteso fornire, entro la cornice primaria di riferimento, indirizzi interpretativi di carattere generale per agevolare la più efficace applicazione della norma.

Nelle suddette linee guida viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come *“ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)”* (par. 3.1, lett. c, enfasi aggiunta).

Per quel che concerne il *quantum*, la norma ancora l'ammontare della sanzione al valore della pubblicità/sponsorizzazione (*“di importo pari al 20 per cento del valore della*

sponsorizzazione o della pubblicità) fissando tuttavia una soglia (“e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”). L’articolo 9, dunque, non introduce alcun elemento di flessibilità nella determinazione del minimo della sanzione.

Come sopra evidenziato, la società ha presentato memorie difensive dalle quali emerge che i lavori realizzati dalla PUBBLITIME S.R.L. in favore della società NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L. di cui alla sopra richiamata fattura non rientrano tra i casi disciplinati dall’articolo 9 del decreto Dignità trattandosi di stampe digitali su insegna luminosa tale da non configurare alcuna induzione al gioco a pagamento. In particolare, dalla documentazione fotografica allegata emerge che le stampe realizzate riguardano l’insegna identificativa del locale e stampe per coprire le vetrate dove sono riportati i nomi di attività diverse, molte delle quali non afferenti ai giochi promossi all’interno della sala (Wimbledon, ippica, goal..). In particolare, queste ultime anche per le modalità in cui le parole sono inserite, senza alcun nesso causale tra loro, non presentano natura pubblicitaria.

RITENUTO, pertanto, in esito agli accertamenti istruttori svolti, che non risulta integrata la violazione dell’art. 9 del decreto Dignità e che ricorrono i presupposti per l’archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società PUBBLITIME S.R.L., con sede legale via G. Garibaldi n. 91/A 84033, Montesano Sulla Marcellana (SA), PEC pubblitimesrl@pec.it per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle società e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 8 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba